

REPERTORIO N. 26255

RACCOLTA N. 14756

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE E.T.S.

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciassette gennaio duemilaventiquattro in Roma, nel mio studio.

Il 17 gennaio 2024

Innanzi a me dott.ssa Elena Perone Pacifico, notaio in Roma con studio in Via delle Ninfee n. 7, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza delle testimoni signore:

- PICCONE Silvia, nata a Torino il 23 aprile 1980 e residente a Roma, Via Conte di Carmagnola n. 12 e
- DI CARLO Pamela, nata a Roma il 6 novembre 1982 ed ivi residente, Via Federico Delpino n. 158;

sono presenti:

- VALENTE Francesco, nato a Livorno l'8 ottobre 1979, residente a Roma, Viale dei Salesiani n. 9, c.f. VLN FNC 79R08 E625Z e domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Rappresentante Legale della "**Circoscrizione Salesiana "SA-CRO CUORE" Italia Centrale**" con sede in Roma, Viale dei Salesiani n. 9, c.f. 97552770584 (in appresso denominata anche "Fondatrice"), ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministro dell'interno del 17 giugno 2010 pubblicato sulla G.U. n. 167 del 20 luglio 2010, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al

n. 744/2010, ed a questo atto autorizzato dal Superiore Provinciale il 12 gennaio 2024 (autorizzazione prot. 1-2/2024 che in originale qui si allega sub **"A"** omessane la lettura per dispensa dei comparenti);

- **MERLINI Daniele**, nato a Livorno il 22 novembre 1974, residente a Roma, Via Prenestina n. 468, c.f. MRL DNL 74S22 E625R;

- **BORGOGNA Simone**, nato a Macerata l'11 giugno 1973 ed ivi residente, Via Giuseppe Ungaretti n. 19, c.f. BRG SMN 73H11 E783Z;

- **SCHEDID Alessandro**, nato a Roma il 18 novembre 1976 ed ivi residente, Via dei Lauri n. 72, c.f. SCH LSN 76S18 H501M;

- **CIMINI Marco**, nato a Genzano di Roma il 27 dicembre 1979 ed ivi residente, Via San Carlino n. 90, c.f. CMN MRC 79T27 D972Y;

- **GOSO Nicoletta**, nata ad Imperia il 13 aprile 1969, residente a Roma, Via Giovanni Battista Magnaghi n. 13, c.f. GSO NLT 69D53 E290M e

- **MILLEPIEDI Stefano**, nato a Roma il 14 giugno 1967 ed ivi residente, Via Franco Sacchetti n. 135, c.f. MLL SFN 67H14 H501Q della cui identità personale sono certa, i quali convengono quanto segue.

ART.1) La "Circoscrizione Salesiana Sacro Cuore Italia Centrale" costituisce, ai sensi degli artt. 14 e ss. c.c. nonché del d.lgs. 117/2017 una fondazione senza fini di lucro - ente del Terzo Settore - denominata **"Fondazione Ragazzi di Don Bo-**

sco a Roma - E.T.S.", con sede a Roma, attualmente in Via Pre-
nestina n. 468.

ART.2) Principi ispiratori e finalità della Fondazione sono i
seguenti:

La "Fondazione Ragazzi di Don Bosco a Roma" nasce dal lavoro
di accoglienza ed educazione che i salesiani compiono ormai
da 75 (settantacinque) anni presso il Borgo Ragazzi Don Bosco
al servizio di giovani e famiglie, con particolare attenzione
a coloro che vivono situazioni di disagio, come prevenzione
alla devianza giovanile. Nato per accogliere gli orfani del
secondo dopoguerra, oggi l'Opera risponde in modo concreto ai
bisogni dei giovani in continua evoluzione. Operatori, volon-
tari e Salesiani lavorano in sinergia con le Istituzioni e
con la comunità territoriale per offrire un futuro migliore
ai ragazzi che sono più svantaggiati. Il Borgo Ragazzi don Bo-
sco rappresenta un punto di riferimento per i giovani, per le
famiglie e per il territorio circostante che ne riconoscono
le sue caratteristiche fondamentali quali l'accoglienza, l'ac-
compagnamento nella crescita integrale di ognuno, l'avere cu-
ra delle singole storie.

Il Borgo Ragazzi don Bosco opera senza fare distinzione di ge-
nere, credo e luogo di provenienza attraverso un Progetto Edu-
cativo Pastorale pluriennale perseguendo i seguenti obietti-
vi, che costituiscono altresì gli obiettivi della Fondazione:

a) contrastare la povertà educativa, sociale, affettiva, cul-

turale e spirituale di giovani e famiglie;

b) favorire l'inclusione sociale dei giovani, specialmente di quelli più poveri;

c) garantire diritti e pari opportunità ai giovani;

d) diffondere una cultura del volontariato, dell'impegno sociale/civile e della solidarietà;

e) favorire l'occupazione giovanile;

f) mettere in pratica la pedagogia salesiana.

Questi obiettivi vengono perseguiti applicando in maniera concreta e visibile il Sistema Preventivo di Don Bosco, basato sui cardini della Ragione, Religione e Amorevolezza e con la forza di una Comunità che vive nel clima di famiglia promuovendo la crescita integrale di ogni giovane. Il criterio oratoriano, essere casa che accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che avvia alla vita e cortile dove incontrarsi tra amici, connota ogni nostro agire educativo.

Animata dai medesimi principi ispiratori, la "Fondazione Ragazzi di Don Bosco a Roma" intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.3) Attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto della Fondazione sono le seguenti:

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, con particolare attenzione all'educazione e alla

cura dei giovani, specie i più poveri, emarginati e bisognosi. Per il raggiungimento delle suddette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5 comma 1 lett. d) D.Lgs. 117/2017);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Art. 5 comma 1 lett. l) D.Lgs. 117/2017);

- alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (Art. 5 comma 1 lett. q D.Lgs. 117/2017);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (Art. 5 comma 1 lett. u) D.Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Art. 5 comma 1 lett. k, D.Lgs. 117/2017).

Tali attività dovranno concorrere a favore l'educazione, la formazione e l'evangelizzazione dei giovani, nei loro diversi ambiti culturali, ricreativi, associativi, sportivi, seguendo

il carisma salesiano ed applicando il sistema preventivo di Don Bosco come pedagogia, pastorale e spiritualità.

ART.4) La Fondazione ha durata sino al 31 dicembre 2050.

L'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione, nonché l'indicazione delle altre attività - secondarie e strumentali - che la fondazione potrebbe svolgere, le norme sulla devoluzione del suo patrimonio in caso di scioglimento, sono contenuti nello Statuto, che qui si allega sub "**B**", previa sua lettura da me notaio fatta, presenti i testi, ai comparenti.

Il Fondatore richiede che la costituenda Fondazione acquisti personalità giuridica mediante iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ex art. 22 d.lsg. 117/2017 nella sezione "g: altri enti del terzo settore".

ART.5) A costituire il Fondo di Dotazione iniziale della Fondazione la "Circoscrizione Salesiana Sacro Cuore Italia Centrale" conferisce in danaro la somma di euro 30.000 (trentamila).

Tale somma è stata dal Fondatore depositata presso me notaio, sull'apposito "conto dedicato" da me acceso ai sensi della Legge 147/2013, con l'incarico di corrisponderla al rappresentante legale della Fondazione dopo la sua iscrizione nel R.U.N.T.S.

Io notaio annoto il deposito e l'incarico ricevuto sul mio registro delle somme e dei valori in deposito.

Art. 6) Il Fondatore designa, quali componenti gli Organi del-

la fondazione:

a) quale Presidente della Fondazione il signor MERLINI Daniele, che accetta la carica; esso, ai sensi dell'allegato statuto, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) quali componenti del Consiglio di Indirizzo, oltre al Presidente della Fondazione detto signor MERLINI Daniele (ai sensi dello statuto infatti il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Indirizzo), esso VALENTE Francesco - Vicepresidente, ed i signori BORGOGNA Simone SCHEDID Alessandro, CIMINI Marco, GOSO Nicoletta e MILLEPIEDI Stefano, consiglieri, che tutti accettano la carica;

- quali componenti del Comitato di Gestione, che è composto di cinque componenti, oltre al Presidente della Fondazione detto signor MERLINI Daniele (ai sensi dello statuto infatti il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Comitato di Gestione), i signori GOSO Nicoletta - Vice presidente, SCHEDID Alessandro - Tesoriere, CIMINI Marco e MILLEPIEDI Stefano, che accettano la carica.

Il vice-presidente del Comitato di Gestione detta signora GOSO Nicoletta, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Infine il Fondatore dispone che il primo Organo di Controllo sia composto da un solo componente e designa quale suo unico

componente il dottor BARDO Lucio nato a Genova il 31 marzo 1966 ed ivi residente, Via Palestro n. 20/8, c.f. BRD LCU 66C31 D969K, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 82765.

Tutti i soggetti sopra nominati, che sono tutti cittadini italiani, dureranno in carica fino ad approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026.

I componenti il Comitato di Gestione signori MERLINI Daniele, SCHEDID Alessandro, CIMINI Marco, GOSO Nicoletta e MILLEPIEDI Stefano dichiarano di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.

ART.7) Le spese di quest'atto gravano sulla Fondazione.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 82 d.lgs. 110/2017, sconta l'imposta di registro in misura fissa ed è esente da imposta di bollo.

Del presente atto ho dato lettura, presenti i testimoni, ai comparenti che a mia domanda lo approvano; consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno per nove pagine e viene sottoscritto alle ore 12,30.

F.to: Francesco VALENTE, Daniele MERLINI, Marco CIMINI, Stefano MILLEPIEDI, Alessandro SCHEDID, Simone BORGOGNA, Nicoletta GOSO, Silvia PICCONE, Pamela DI CARLO, Elena PERONE PACIFICO notaio. Segue sigillo.

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 26255/ RACC. 14756

Statuto della "Fondazione Ragazzi di Don Bosco a Roma -

E.T.S."

Art. 1 Costituzione e durata

È costituita la Fondazione denominata "**Fondazione Ragazzi di Don Bosco a Roma - E.T.S.**", di seguito anche "Fondazione".

La Fondazione, ex art. 22 d.lgs. 117/2017, acquisterà personalità giuridica con l'iscrizione al R.U.N.T.S..

La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata sempre che sussistano le condizioni per perseguire le finalità e gli scopi della Fondazione stessa. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile, dal Codice del terzo Settore e dalle leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai tali fini è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'Ente, il tutto ai sensi e nei limiti della normativa vigente.

La Fondazione è disciplinata dalle norme degli artt. 14 e seguenti del codice civile, dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e dalle altre norme vigenti, in quanto applicabili, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi eventualmente approvati dal Comitato di Gestione.

Art. 2 Sede

La Fondazione ha sede in Roma con indirizzo in Via Prenestina n. 468. Con semplice comunicazione del Presidente della Fondazione potrà essere trasferito l'indirizzo della società, nell'ambito del detto Comune.

Il trasferimento della sede in altro Comune avverrà con deliberazione del Consiglio di Indirizzo.

Art. 3 Principi ispiratori e finalità

La "Fondazione Ragazzi di Don Bosco a Roma" nasce dal lavoro di accoglienza ed educazione che i salesiani compiono ormai da 75 anni presso il Borgo Ragazzi Don Bosco al servizio di giovani e famiglie, con particolare attenzione a coloro che vivono situazioni di disagio, come prevenzione alla devianza giovanile. Nato per accogliere gli orfani del secondo dopoguerra, oggi l'Opera risponde in modo concreto ai bisogni dei giovani in continua evoluzione. Operatori, volontari e Salesiani lavorano in sinergia con le Istituzioni e con la comunità territoriale per offrire un futuro migliore ai ragazzi che sono più svantaggiati. Il Borgo Ragazzi don Bosco rappresenta un punto di riferimento per i giovani, per le famiglie e per

il territorio circostante che ne riconoscono le sue caratteristiche fondamentali quali l'accoglienza, l'accompagnamento nella crescita integrale di ognuno, l'avere cura delle singole storie.

Il Borgo Ragazzi don Bosco opera senza fare distinzione di genere, credo e luogo di provenienza attraverso un Progetto Educativo Pastorale pluriennale perseguendo i seguenti obiettivi, che costituiscono altresì gli obiettivi della Fondazione:

- a) contrastare la povertà educativa, sociale, affettiva, culturale e spirituale di giovani e famiglie;
- b) favorire l'inclusione sociale dei giovani, specialmente di quelli più poveri;
- c) garantire diritti e pari opportunità ai giovani;
- d) diffondere una cultura del volontariato, dell'impegno sociale/civile e della solidarietà;
- e) favorire l'occupazione giovanile;
- f) mettere in pratica la pedagogia salesiana.

Questi obiettivi vengono perseguiti applicando in maniera concreta e visibile il Sistema Preventivo di Don Bosco, basato sui cardini della Ragione, Religione e Amorevolezza e con la forza di una Comunità che vive nel clima di famiglia promuovendo la crescita integrale di ogni giovane. Il criterio oratoriano, essere casa che accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che avvia alla vita e cortile dove incontrarsi tra amici, connota ogni nostro agire educativo.

Animata dai medesimi principi ispiratori, la "Fondazione Ragazzi di Don Bosco a Roma" intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 Attività di interesse generale che costituisce l'oggetto della Fondazione

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, con particolare attenzione all'educazione e alla cura dei giovani, specie i più poveri, emarginati e bisognosi. Per il raggiungimento delle suddette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5 comma 1 lett. d) D.Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Art. 5 comma 1 lett. l) D.Lgs. 117/2017);
- alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (Art. 5 comma 1 lett. q D.Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-

menti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (Art. 5 comma 1 lett. u) D.Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Art. 5 comma 1 lett. k, D.Lgs. 117/2017).

Le attività di interesse generale possono essere gestite direttamente dalla Fondazione ed anche in convenzione da associazioni o enti terzi.

Tali attività dovranno concorrere a favorire l'educazione, la formazione e l'evangelizzazione dei giovani, nei loro diversi ambiti culturali, ricreativi, associativi, sportivi, seguendo il carisma salesiano ed applicando il sistema preventivo di Don Bosco come pedagogia, pastorale e spiritualità.

Art. 5 Attività diverse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale - nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente per il rispetto dei requisiti di Ente del Terzo Settore - tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà:

a) gestire direttamente o in convenzione attività sportive,

attività ricreative, attività cinematografiche e teatrali, attività turistiche e culturali, attività musicali, ed anche attività commerciali, esercitate in via marginale, finalizzate al sostegno economico della fondazione stessa;

b) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli altri operatori degli stessi settori e gli operatori pubblici di riferimento;

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Ente potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, superficiaria e/o usufruttuaria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, soggetti giuridici, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi - come tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva - anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla normativa nel tempo vigente.

Art. 6 Vigilanza sul Progetto Educativo Pastorale

La vigilanza sul Progetto Educativo Pastorale sarà esercitata attraverso visite periodiche dei responsabili dell'Ente Fondatore Promotore nelle forme e nelle modalità convenute.

Art. 7 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

Il Fondo di Dotazione è formato:

- * dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità economiche impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione o anche successivamente, dal Fondatore Promotore e/o dai Partecipanti Sostenitori e/o dai Partecipanti Istituzionali;
- * dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, privi di destinazione particolare;
- * dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- * dai contributi attribuiti al patrimonio dell'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altre Enti pubblici.

Il Fondo di Gestione è costituito:

- * da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- * da quei beni e/o utilità economiche che per volontà del Fondatore Promotore o per disposizione di chi li attribuisce alla Fondazione, siano espressamente destinati a far fronte alle necessità organizzative della Fondazione ed a far fronte agli oneri necessari al perseguimento delle attività di interesse generale;

* dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

* dai ricavi delle attività istituzionali, diverse, accessorie, strumentali, marginali e connesse.

Art. 8 - Modalità di erogazione delle rendite e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio della Fondazione non può essere inferiore ad euro 30.000 (trentamila).

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Le erogazioni delle rendite e/o di contributi e/o di fondi di sostegno dovrà avvenire secondo i criteri del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e con modalità conformi agli scopi della Fondazione, privilegiando i criteri di uguaglianza, non discriminazione, accoglienza, meritevolezza e solidarietà destinando le rendite e/o i contributi e/o i fondi di sostegno a coloro che sono più bisognosi degli altri, quindi "per aiutare gli ultimi", anche avvalendosi di specifiche segnalazioni da parte delle scuole, di altri Enti (anche religiosi) che, in generale, perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fon-

datori, partecipanti e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'Ente.

Art. 9 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di marzo il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio in corso ed entro il 30 aprile approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Qualora particolari esigenze motivate lo richiedano, l'approvazione del Bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Art. 10 Scritture contabili e bilancio

La fondazione deve redigere il bilancio di esercizio nell'osservanza delle disposizioni di legge ed in particolare di quanto previsto dagli art. 13 e 14 d.lgs. 117/2017.

Il Comitato di Gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 5 o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio o comunque con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 11 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

a) Fondatore Promotore;

b) Partecipanti Sostenitori;

c) Partecipanti Istituzionali.

L'ammissione di un nuovo Partecipante Sostenitore e/o Partecipante Istituzionale è fatta con deliberazione del Comitato di Gestione su domanda dell'interessato. Nella domanda è facoltà dell'interessato specificare e/o proporre la propria disponibilità per attività non patrimoniali a titolo di volontariato. La deliberazione del Comitato di Gestione è comunicata all'interessato.

Il Comitato di Gestione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro venti giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 12 Fondatore Promotore

È fondatore promotore la "CIRCOSCRIZIONE SALESIANA SACRO CUORE ITALIA CENTRALE", con sede in Roma, Viale dei Salesiani n. 9, c.f. 97552770584, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Interno del 17 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 luglio 2010, Anno 151°, numero 167, iscritto nel regi-

stro delle persone giuridiche tenuto presso l'Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Roma al numero 744/2010.

Art. 13 Partecipanti Sostenitori

Possono divenire Partecipanti Sostenitori le persone fisiche, singole od associate, e le persone giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscano al Patrimonio della Fondazione nelle forme e nella misura minima determinata dal Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

I Partecipanti Sostenitori sono nominati tali dal Comitato di Gestione con delibera a maggioranza assoluta.

Art. 14 Partecipanti Istituzionali

Sono Partecipanti Istituzionali gli Enti, pubblici o privati, che contribuiscono al Patrimonio della Fondazione nelle forme e nella misura minima determinata dal Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto. I Partecipanti sostenitori sono nominati dal Comitato di Gestione con delibera a maggioranza assoluta.

Art. 15 Diritti e obblighi dei Partecipanti alla Fondazione

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto:

- dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tale categoria per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, di partecipare alle riunioni del Collegio dei Partecipanti e di essere coinvolti nelle at-

tività della Fondazione nelle forme e nelle modalità previste dal regolamento della Fondazione stessa;

- obbliga a rispettare e condividere il Progetto Educativo Pastorale promosso dalla Fondazione;

- obbliga a rispettare lo statuto, a versare il contributo determinato dal Comitato di Gestione, a mantenere un comportamento conforme ai principi ispiratori della Fondazione.

Art. 16 Esclusione e recesso

Il Comitato di Gestione decide, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri, l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile e/o contraria con le attività della Fondazione e dei suoi organi;

- inadempimento della prestazione non patrimoniale promessa a titolo di volontariato e/o comportamento contrario alle attività non patrimoniali effettuate dalla Fondazione o da soggetti volontari.

Nel caso di Enti, persone giuridiche e/o soggetti imprenditori, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento;

- quando, più in generale, il Partecipante, con obbligo di comunicazione tempestiva alla Fondazione, è soggetto alla normativa vigente in materia di crisi d'impresa.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Partecipanti Istituzionali possono esercitare il recesso solamente con dodici mesi di preavviso.

Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

Art. 17 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Comitato di Gestione;
- il Presidente;
- il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Partecipanti.

Art. 18 Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da sette membri e nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salva diversa determinazione della durata per i consiglieri nominati dal Fondatore come infra meglio specificato, e posso-

no essere confermati fino ad un massimo di tre mandati triennali consecutivi. Essi possono anche assumere la carica di componenti del Comitato di Gestione.

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è anche Presidente della Fondazione nonché Presidente del Comitato di Gestione.

Il processo di composizione del Consiglio di Indirizzo è ispirato a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, e alla più efficace attività di indirizzo della Fondazione.

I componenti devono essere in possesso di adeguate conoscenze in materie inerenti ai settori di intervento e/o funzionali dell'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo vigila sui requisiti per la nomina dei componenti gli organi della Fondazione e definisce le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine.

Alla scadenza del primo mandato, il processo di composizione del Consiglio sarà così disciplinato:

- quattro componenti saranno designati dal Fondatore Promotore, che ha la facoltà di deciderne la permanenza anche per un periodo diverso da quello contemplato per gli altri componenti del Consiglio;

- tre componenti saranno designati dal Fondatore Promotore su proposta del Comitato di Gestione.

Nelle more dell'espletamento della suindicata procedura opera

il Consiglio di Indirizzo uscente.

I consiglieri agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, agendo nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi statutari.

I componenti il Consiglio di Indirizzo posso essere revocati, per giusta causa, dal Fondatore Promotore e, per quelli nominati dal Fondatore su proposta del Comitato di Gestione, previo parere conforme del Comitato stesso.

Ferme le attribuzioni previste dalla legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Indirizzo le decisioni concernenti:

a) la nomina e revoca del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) le modifiche dello Statuto, compresa l'eventuale proroga o anticipato scioglimento dell'associazione ovvero la sua fusione, scissione o trasformazione della Fondazione;

c) la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione, scelto tra i suoi componenti, e del Vicepresidente del Consiglio di Indirizzo;

d) la nomina e la revoca dei componenti il Comitato di Gestione;

f) i rimborsi spese ai componenti degli organi della Fondazione nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente;

g) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti

del Presidente della Fondazione, dei componenti il Comitato di Gestione, del revisore Unico o del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori;

h) l'approvazione del bilancio;

i) la definizione degli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali, le direttive generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;

j) l'assunzione di partecipazioni in società o enti comunque strumentali;

l) approva preventivamente gli atti di acquisto e alienazione di beni mobili, beni mobili registrati ed immobili per un prezzo superiore ad € 20.000, previo parere del Revisore/Collegio dei Revisori (se istituito).

Funzionamento del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica, dal Vicepresidente.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, devono essere spediti, a mezzo raccomandata, mail certificata o attraverso qualsiasi altro strumento che dia certezza di ricezione, almeno otto giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consi-

glio di Indirizzo e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante qualsiasi strumento che dia certezza di ricezione, senza il rispetto del predetto termine.

Di ogni riunione deve essere redatto, verbale sottoscritto dal Presidente e dalla persona dallo stesso designata alla funzione di Segretario, da trascriversi sul Libro dei Verbali del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Per la valida costituzione deve essere presente la maggioranza dei componenti di designazione del Fondatore Promotore.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri espressi dal Fondatore promotore.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere tenute anche mediante audio-video conferenza o mediante la sola audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal Presidente, dal Segretario e dagli altri partecipanti e che sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno nonché visionare e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali re-

quisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede il Consiglio e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Art. 19 Presidente

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Indirizzo nonché Presidente del Comitato di Gestione, è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è rinnovabile per un massimo di tre mandati triennali consecutivi. Al presidente della Fondazione si applica l'art. 2382 c.c.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando i professionisti e/o i tecnici ritenuti necessari e/o idonei per lo svolgimento delle attività della Fondazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

È compito esclusivo del Presidente stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vicepre-

sidente del Comitato di Gestione ne assume le funzioni.

Il Vicepresidente assolve le seguenti funzioni:

- assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- sostituisce il Presidente in ogni attribuzione qualora questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni o cessi dalla sua carica;
- svolge le funzioni che il Presidente gli ha delegato.

Art. 20 Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente; i suoi componenti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rinnovabili per un massimo di altri due mandati. Essi possono anche assumere la carica di componenti del Consiglio di Indirizzo.

Presidente del Comitato di Gestione è il Presidente della Fondazione, mentre gli altri suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Ai componenti il Comitato di Gestione, incluso il Presidente, si applica l'art. 2382 c.c.

Il Comitato di Gestione nomina al proprio interno un Vicepresidente e un Tesoriere.

Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed esercita la gestione pastorale ed economica della Fondazione con criteri di

economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei principi generali, indirizzi e direttive generali relativi alla gestione del patrimonio definiti dal Consiglio di Indirizzo, nonché nel rispetto delle linee guida e/o indicazioni espresse e/o suggerite dal Consiglio d'Indirizzo medesimo circa gli obiettivi strategici e le politiche di investimento da perseguire.

In particolare il Comitato di Gestione, nell'ambito e nel rispetto di quanto sopra enunciato provvede a:

- predisporre e approvare i regolamenti necessari e/o utili per lo svolgimento delle attività della Fondazione su indicazione del Consiglio d'Indirizzo;
- programmare e svolgere le attività idonee alla realizzazione degli scopi della Fondazione, tendendo al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- nominare i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Istituzionali, determinando la misura minima del contributo annuo di partecipazione al Patrimonio della Fondazione;
- assumere dipendenti e/o collaboratori e/o ottenere le prestazioni ritenute necessarie per la Fondazione secondo le figure professionali e/o i contratti comunque previsti dalla normativa vigente;
- accettare eredità, legati e donazioni;
- acquistare e alienare beni mobili e immobili, salvo quanto infra;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;

- assumere tutte le decisioni relative all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione salvo quanto rimes-
so, per legge o ai sensi di questo statuto, alla competenza
del Consiglio di Indirizzo e/o del Fondatore.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato di Ge-
stione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei
suoi membri.

Per gli atti di acquisto e alienazione di beni mobili, beni
mobili registrati ed immobili per un prezzo superiore ad €
20.000 occorre la preventiva approvazione del Consiglio di In-
dirizzo e il parere del Revisore/Collegio dei Revisori (se i-
stituito o obbligatorio per legge).

Il Comitato di Gestione è convocato d'iniziativa del Presiden-
te del Comitato di Gestione, per la convocazione non sono ri-
chieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'infor-
mazione di tutti i membri; l'avviso di convocazione deve co-
munque essere comunicato a tutti i componenti con un preavvi-
so di almeno tre giorni.

Il Comitato si riunisce almeno sei volte l'anno ed ogni qual-
volta il Presidente ne ritenga opportuna la convocazione.

Esso è validamente costituito con la presenza dei 2/3 dei mem-
bri e delibera come segue:

- ove si formi una maggioranza, a maggioranza;

- in caso di parità e presenza del Presidente, prevale il vo-

to del Presidente;

- in caso di parità e assenza del Presidente la delibera non è approvabile.

Di ogni riunione deve essere redatto, verbale sottoscritto dal Presidente e dalla persona dallo stesso designata alla funzione di Segretario, da trascriversi sul Libro dei Verbali del Comitato di Gestione.

Le riunioni del Comitato di Gestione possono essere tenute anche mediante audio-video conferenza o mediante la sola audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal Presidente, dal Segretario e dagli altri partecipanti e che sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno nonché visionare e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede il Comitato e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Art. 21 Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato di Gestione

Il Presidente della Fondazione è Presidente del Comitato di Gestione.

Il Presidente del Comitato di Gestione ha il compito di convo-

care le riunioni del Comitato di Gestione e di elaborarne l'ordine del giorno.

Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Comitato di Gestione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente può invitare soggetti terzi alle riunioni di Consiglio ed essi vi partecipano senza diritto di voto.

Il Vicepresidente del Comitato di Gestione assolve le seguenti funzioni:

- assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- sostituisce il Presidente in ogni attribuzione qualora questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni o cessi dalla sua carica; egli pertanto, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- svolge le funzioni altre che il Presidente gli ha delegato.

Il Vicepresidente dura in carica tre anni e può essere rieletto fino ad un massimo di tre mandati triennali consecutivi.

Art. 22 Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti alla Fondazione è costituito dai Partecipanti Sostenitori e dai Partecipanti Istituzionali; esso è presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce

quando il Presidente medesimo lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta un numero di Partecipanti che corrisponda ad almeno un terzo dei Partecipanti. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Le adunanze del Collegio dei Partecipanti costituiscono un momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. Alle riunioni del Collegio dei Partecipanti possono essere invitati delegati e/o rappresentanti di persone giuridiche private o pubbliche, nonché di Istituzioni o di Enti italiani od esteri.

Il Collegio dei Partecipanti:

- formula, su richiesta del Presidente della Fondazione, pareri consultivi;
- formula proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Di ogni riunione deve essere redatto, verbale sottoscritto dal Presidente e dalla persona dallo stesso designata alla funzione di Segretario, da trascriversi sul Libro dei Verbali del Collegio dei Partecipanti.

Art. 23 Organo di Controllo - Revisione legale dei conti

Il Consiglio di Indirizzo nomina l'Organo di Controllo. L'Organo di Controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti l'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio di Indirizzo, la revisione Legale dei Conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.
- Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad

atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli organi della Fondazione notizie sull'attività della Fondazione o su determinati affari.

La revisione legale dei conti, ove prescritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una società di revisione. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di revisione legale dei conti, tutti i componenti dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

I membri dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, ove nominato, restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 24 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo il pagamento di tutte le passività saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Fondatore Promotore e previo parere positivo del competente Ufficio del Registro del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017 e sue eventuali modifiche.

Art. 25 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 112/2017 e le altre norme di legge vigenti in materia, e loro modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

F.to: Francesco VALENTE, Stefano MILLEPIEDI, Simone BORGOGNA,
Marco CIMINI, Nicoletta GOSO, Daniele MERLINI, Alessandro
SCHEDID, Silvia PICCONE, Pamela DI CARLO, Elena PERONE PACIFI-
CO notaio. Segue sigillo.



**Salesiani
DON BOSCO
ITALIA CENTRALE**

SUPERIORE

Allegato A
al rep. n. 26255
racc. n. 14756

Prot. N° I - 2/2024

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione di atto di fondazione

Il sottoscritto *Sac. Stefano Aspettati*, Superiore Provinciale della Circoscrizione Salesiana "Sacro Cuore" Italia Centrale, da cui dipende l'Ente ecclesiastico **CIRCOSCRIZIONE SALESIANA "SACRO CUORE" ITALIA CENTRALE** con sede in Roma, codice fiscale: 97552770584, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministro dell'interno in data 17 giugno 2010, pubblicato sulla G.U. del 20 luglio 2010, Anno 151°, Numero 167, pag. 80. e iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche dell'U.T.G./Prefettura di Roma al N. 744/2010, in forza della nomina conferitagli dal Rettor Maggiore dei Salesiani in data 06 Giugno 2018 prot. N° 18265,

AUTORIZZA

Il Rappresentante Legale **VALENTE** don Francesco nato a Livorno il giorno 8 ottobre 1979, a sottoscrivere atto di costituzione della **Fondazione Ragazzi di Don Bosco a Roma - ETS** promossa e fondata dalla Circoscrizione Salesiana "Sacro Cuore" Italia Centrale.

Roma, 12 gennaio 2024



Don Stefano ASPETTATI, sdb
Superiore Circoscrizione ICC